COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 MARZO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 496

Commemorazione del deputato Visentin:

PRESIDENTE 496
GRIFONE 496
CIMENTI 496
CARAMIA 496
GRAMMATICO 496
CARTIA 496
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 496

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di particolari provvidenze per gli ammassi volontari dei bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (1777) 496

PRESIDENTE 496, 497, 498, 499, 500
BURATO, *Relatore* 496, 498, 499
PINO 497, 499
CIMENTI 497
GUI 498
CORBI 498
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 498, 499, 500
GRIFONE 500
LOPARDI 500

PAG.

Disegno di legge (*Discussione*):

Autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di miglioramenti fondiari. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (1848) . . . 501

PRESIDENTE . . 501, 502, 506, 507, 508, 509
ZACCAGNINI, *Relatore* 501
RIVERA 501
GRIFONE 502, 505, 508, 509
SEDATI 502
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 502, 506, 508, 509
GUI 502, 504
CIMENTI 503
CARTIA 503
MICELI 504, 508
HELFER 504
CREMASCHI OLINDO 505
MARABINI 505
CHIARINI 505
BELLUCCI 505
SAMPIETRO GIOVANNI 505
LOPARDI 506
DE MARTINO CARMINE 509

Votazione segreta:

PRESIDENTE 509

La seduta comincia alle 9,40.

GUI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Ferraris, Tommasi e Truzzi.

Commemorazione del deputato Visentin.

PRESIDENTE. È giunta la dolorosa notizia della improvvisa morte dell'onorevole Angelo Visentin, membro della Commissione agricoltura, sin dall'inizio di questa legislatura, nella sua qualità di rappresentante dei mezzadri e dei braccianti agricoli.

La sua partecipazione ai lavori della nostra Commissione è stata assidua, sempre ispirata a difendere onestamente e fermamente gli interessi delle classi lavoratrici che egli rappresentava.

Già malato l'anno scorso, si era ripreso e noi speravamo che ricuperasse interamente la sua salute; ma il male è stato più forte e lo ha vinto.

Ritengo che la Commissione sia concorde nell'inviare alla famiglia del nostro caro Collega, con vive condoglianze, l'espressione più sincera del nostro cordoglio.

La difesa delle categorie che Egli rappresentava, che sono le più misere: mezzadri, braccianti, lavoratori agricoli, continuerà a formare oggetto del nostro particolare interessamento, anche a ricordo dell'opera sua.

GRIFONE. Noi ci associamo pienamente alle parole di cordoglio del nostro Presidente, tanto più che, in molte occasioni, potemmo constatare l'attaccamento veramente profondo di questo nostro Collega verso le attività dell'agricoltura e, soprattutto, lo spirito che lo spingeva alla difesa dei contadini. Questo constatammo specialmente nella lunga discussione sulla legge dei contratti agrari. Ci associamo, perciò, pienamente alle considerazioni ed alla proposta che il Presidente ha formulato.

CIMENTI. All'inizio di questa seduta volevo chiedere la parola appunto per commemorare il collega Visentin; ma poiché lo ha fatto il Presidente con tanta autorevolezza, non mi resta che associarmi. E questo, non soltanto in rapporto alla colleganza così bene vissuta in Commissione, ma anche in rapporto ad una amicizia del tutto particolare. Mi associo, quindi, alla proposta di inviare un telegramma alla famiglia a seguito di questa prima riunione della Commissione dell'agricoltura della Camera.

CARAMIA. Mi permetta, signor Presidente, di esprimere tutta la mia solidarietà, per la memoria del nostro collega Visentin.

GRAMMATICO. Anch'io mi associo alle nobili parole espresse dai precedenti oratori in merito alla morte del nostro caro Collega, anche a nome del Gruppo socialista, che io in questo momento rappresento.

CARTIA. A nome mio personale e quale rappresentante del Partito socialista dei lavoratori italiani, mi associo alla commemorazione del collega scomparso onorevole Visentin, che abbiamo conosciuto sempre ricco di sentimenti comprensivi e cordiali verso i lavoratori più poveri.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo, sia personalmente che a nome del Governo, al cordoglio per la morte dell'onorevole Visentin. La perdita per la Commissione è certamente grave; tanto più grave per noi che eravamo particolarmente amici del caro Visentin e del quale conoscevamo la sincera fede ed il genuino interessamento per le classi lavoratrici della sua provincia e di tutta Italia. Io ho già telegrafato alla famiglia, ma prego il Presidente di unire le mie alle condoglianze che invierà a nome della Commissione.

Discussione del disegno di legge: Concessione di particolari provvidenze per gli ammassi volontari dei bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1777).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di particolari provvidenze per gli ammassi volontari dei bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950 », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Burato, relatore, ha facoltà di riferire.

BURATO, *Relatore*. Dopo l'abolizione dell'ammasso obbligatorio, avvenuta col decreto 23 agosto 1946, n. 315, si era reso necessario, al fine di agevolare l'ammasso volontario, di estendere a pro' di questo alcuni benefici già applicati per le annate agrarie 1946 e 1947. Detti benefici prevedevano l'estensione del privilegio legale sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, per favorire le anticipazioni del prezzo e, inoltre, la concessione di particolari facilitazioni fiscali agli atti strettamente connessi alle operazioni di ammasso. Essi, applicati per le annate agrarie 1946 e 1947, non furono, poi, conseguentemente estesi alle annate agrarie successive, donde il presente disegno di legge che tende a sopperire a questa insufficienza a favore delle annate 1948, 1949 e 1950.

Nascerà spontanea la domanda: quale sarà il beneficio che deriverà per la prima parte prevista dall'articolo 1, cioè l'estensione del privilegio legale al fine di garantire le anticipazioni degli istituti di credito? È vero: queste sono già avvenute. La legge potrebbe, invece, se mai operare come sanatoria per alcune situazioni particolari, ma il beneficio essenziale che reca è quello previsto dall'articolo 2, che tratta delle agevolazioni tributarie accordate agli atti strettamente connessi con le operazioni di ammasso volontario dei bozzoli.

È noto che il fisco, attualmente, sta rivedendo tutto il carteggio riguardante gli ammassi 1947, 1948, 1949. Ai passaggi della merce, mancando questo intervento di legge, dovrebbe venir applicata l'imposta generale sull'entrata, con le conseguenze che tutti possono immaginare. Al fine, quindi, di sollevare la parte agricola da questa onerosità, il Governo si è fatto sollecito nel presentare questo disegno di legge. Per le suddette ragioni, prego la Commissione di volerlo approvare, con la maggiore rapidità possibile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PINO. Questa legge per una parte ci trova d'accordo, precisamente per quella cui accennava il relatore e che è contenuta nell'articolo 2. Ma vi è un altro punto che ci trova completamente dissenzienti ed è bene precisarne i motivi. Il nostro dissenso poggia soprattutto sul criterio della opportunità di questa formulazione.

Pertanto, è bene cominciare dal titolo. Si tratta di concessione di particolari provvidenze per gli ammassi volontari dei bozzoli. Se queste provvidenze si riferiscono proprio al contenuto dell'articolo 2, ciò è esatto; ma se per provvidenze si intende il contenuto dell'articolo 1, evidentemente non ritengo che si possa adoperare in tal senso tale termine, poiché, in realtà, vi sono due punti fondamentali che rappresentano il criterio informatore della legge: il privilegio legale e la retroattività.

Il legislatore, a quanto pare, ha avuto questa preoccupazione nel formulare il disegno di legge.

Come contropartita di fronte a questi due punti fondamentali, noi non troviamo alcuna possibilità di controllo, né per quanto riguarda le spese, né per quanto riguarda in genere l'amministrazione, e nessuna garanzia per gli agricoltori, di fronte ad una esagerata preoccupazione di garantire gli interessi della Federconsorzi. Privilegio fiscale legale, dicevo, il quale dovrebbe agire anche per gli anni 1948, 1949 e 1950, cioè avere effetto retroattivo, di modo che, nella pratica, per queste eventuali anticipazioni, la Federconsorzi si rivarrebbe sul prodotto del corrente anno, poiché non si può pensare che tali quantitativi ammassati siano ancora giacenti. In tal caso, l'agricoltura resterebbe in passivo perché potrebbero benissimo queste anticipazioni e relativi interessi ammontare ad un livello tale da essere, nella sua totalità, inferiore all'introito che lo stesso agricoltore verrebbe a realizzare dalla vendita del suo prodotto.

Contro questo privilegio legale, noi logicamente abbiamo chiaramente preso posizione. Possiamo anche essere d'accordo che la Federconsorzi debba avere una certa garanzia, ma addirittura trasferirla a tre anni fa, non ci sembra che sia giusto e possa corrispondere allo spirito della legge, spirito inteso a garantire, logicamente, non solo la Federconsorzi, ma anche gli interessi della categoria degli agricoltori.

Questi due punti di dissenso ci inducono, quindi, a presentare un emendamento che mi riservo di formulare.

CIMENTI. Faccio presente agli onorevoli colleghi che esiste, nella pratica bancaria della concessione dei prestiti, particolarmente in questo difficile momento in cui vi è una remora anche nell'allargamento dei fidi, una situazione di disagio per quanto si riferisce ai fidi per gli ammassi; infatti, se non vi sono delle garanzie effettive, le banche, purtroppo, non concedono con larghezza i mezzi richiesti.

Una delle garanzie più ambite da parte degli istituti bancari per poter dare alle cooperative ed alle organizzazioni i fidi necessari, per anticipare somme o pagare acconti, è precisamente il privilegio sulle cambiali agrarie.

Ora, io non comprendo perché l'onorevole Pino trovi delle difficoltà su questa materia, quando, appunto attraverso questo mezzo, si possono avere le disponibilità finanziarie per poter dare ai soci delle cooperative degli essiccatoi dei bozzoli o delle cooperative agricole che fanno la raccolta collettiva dei bozzoli, la possibilità di ottenere i mezzi sufficienti per tutti i bisogni delle loro aziende.

A mia opinione, è necessario adattarsi alle esigenze del momento. Se le banche chiedono questa garanzia di privilegio non ritengo debbano frapporsi ostacoli, dato che la sostanza è quella di procurarsi i mezzi. E, su tale punto, sia gli organismi cooperativi di essiccatoi dei bozzoli, sia gli stessi produttori associati in questi organismi, non

hanno alcuna difficoltà a concedere il privilegio sulle cambiali.

Per queste ragioni sono favorevole al disegno di legge nel testo formulato.

GUI. Chiedo alcuni chiarimenti, perché non mi rendo perfettamente conto di talune disposizioni. Non comprendo perché questa garanzia si debba concedere per prodotti ammassati nel 1948, 1949 e 1950, quando le anticipazioni saranno tutte avvenute e costituiscono delle operazioni che non hanno più alcuna conseguenza attuale. Non sono, inoltre, a conoscenza di come funzioni questo privilegio per tali passate operazioni.

In secondo luogo, se devonsi favorire queste operazioni, perché non provvedere anche per l'annata 1951, evitando di dover predisporre, in seguito, un analogo provvedimento con efficacia retroattiva?

BURATO, *Relatore*. Questo disegno di legge ha, soprattutto, lo scopo di richiamare in vigore quelle che sono le norme fondamentali per garantire il buon esito degli ammassi volontari.

Avevo premesso che la prima parte dell'articolo 1 difficilmente troverà la sua applicazione, perché il prodotto del 1948, 1949 e 1950 dovrebbe essere stato totalmente smaltito e, quindi, dovrebbero essere esaurite, salvo casi particolari e di poco rilievo, tutte le produzioni del 1950.

Penso che la tenuta in vita di questa legge abbia proprio lo scopo di riflettersi nelle annate successive, e ritengo che la Commissione dovrebbe farsi zelante per raccomandare al Governo la presentazione di un disegno di legge in tal senso.

La concessione del credito in base al privilegio va a favore dei produttori, i quali, attraverso tale garanzia, potranno ottenere dagli istituti di credito le anticipazioni necessarie a far fronte ai bisogni immediati, senza dover vendere i bozzoli a prezzo non conveniente e forse nel momento più critico.

Questa era la ragione fondamentale per cui operava la legge nel 1947-48, e questa io ritengo sia la ragione di mantenere in vita la stessa formulazione, onde poterla applicare anche alle annate successive.

Io non ho altri elementi da poter fornire, ma sono d'opinione che vi sia abbastanza tranquillità per i produttori debitori, in quanto l'ammasso è garantito da una legge che li mette in condizioni di poter essere sempre solvibili.

CORBI. Devo osservare che le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore confermano la giustezza delle obiezioni esposte dai colleghi Pino e Gui, obiezioni che io condivido pienamente. Il voler considerare anche le anticipazioni per gli anni 1948, 1949 e 1950 pregiudica gli interessi dei coltivatori. L'onorevole relatore, ha, infatti, detto che molto probabilmente questa disposizione non potrà avere efficacia pratica, (perché è da ritenersi che il prodotto conferito nelle annate 1948, 1949 e 1950 sia ormai smaltito) e costituisca una sanatoria valevole solo per l'avvenire. Desidero, inoltre, osservare che, se si mantiene questa dizione, può avvenire che le anticipazioni vengano ad essere prese in considerazione sul prodotto che viene conferito nel 1951. Quindi, vi sarebbe un cumulo di oneri che i coltivatori verrebbero a subire, non solo con grave danno economico, ma anche con nocumento per la produzione futura di questo prodotto.

Chiedo, pertanto, che si tolga all'articolo 1 la dizione «anni 1948, 1949 e 1950».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io non comprendo perché si affermi che la dizione delle annate precedenti pregiudica il debitore. Esso è sempre tale, vi sia o non vi sia il privilegio. D'altronde, per quanto mi consta, tutte queste anticipazioni sono state concesse, appunto, con privilegi. Inoltre, ha importanza non la prima, ma la seconda parte dell'articolo, in quanto stabilisce una graduazione di questo privilegio. Infatti, stabilendo il grado di privilegio non si pregiudica il debitore, ma qualche altro creditore; si agevolerà il debitore in quanto sarà più facile che gli venga prorogato il credito, se ne ha ancora bisogno, proprio perché tale credito è garantito. E ciò, non pregiudica il produttore: il produttore debitore avrà, infatti, un credito a migliore condizione. E non v'è effetto retroattivo perché il privilegio varrà per i crediti in essere e non per quelli passati. Una volta estinti, non può aver luogo altro rapporto. E poiché il tasso di interesse è sempre in ragione della sicurezza del credito, meglio è garantito il credito e più basso sarà il tasso di interesse. Quindi il privilegio facilita il debitore, in quanto si ha un capitale a tasso più basso, mentre alto tasso di interesse significa un credito non sicuro.

Per tali motivi, è chiaro che non vi può essere alcun danno per i produttori debitori, anzi si realizzerà un vantaggio.

Inserendo il 1951, si dovrebbe modificare il disegno di legge e trasmetterlo al Senato,

che lo ha già approvato. A tal fine, è preferibile presentare una proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le anticipazioni sui bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950 conferiti dagli agricoltori, per la vendita collettiva, agli ammassi volontari gestiti dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, dai Consorzi Agrari Provinciali e dalle cooperative di agricoltori legalmente costituite e loro associazioni provinciali, nonché i relativi prestiti per le spese di gestione dell'ammasso volontario stesso, sono garantiti da privilegio legale sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2, dell'articolo 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione. Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio ».

Gli onorevoli Pino, Corbi, Bianco e Grifone hanno presentato il seguente emendamento soppressivo:

« *All'articolo* 1, *al primo comma*, sopprimere: « 1948, 1949 e 1950 ».

PINO. L'emendamento tende a sopprimere la dizione riferentesi agli anni 1948, 1949 e 1950. Noi sosteniamo che queste agevolazioni tributarie possono trovare la loro ragione d'essere qualora abbiano effetto per l'avvenire, ma non retroattivo, in quanto, applicandole alle annate passate, in luogo di fare l'interesse dei produttori, si reca loro danno.

Il primo motivo che ha suggerito il nostro emendamento è quello di non ledere i diritti acquisiti, il secondo è di stimolare la produzione, affinchè un agricoltore il quale sia già oberato di debiti, non venga a trovarsi di fronte alla prospettiva di dover cedere il prodotto senza incassar nulla, ed, in tal caso, preferisca procrastinare il debito. Ultimo motivo del nostro emendamento è quello di non dar luogo alla retroattività del provvedimento, che cagiona, a nostro avviso, danni enormi ai produttori ed alla intera produzione di bozzoli.

CIMENTI. Come ha già osservato l'onorevole Ministro, si tratta soltanto di qualche partita arretrata, cioè di alcune partite debitorie verso istituti bancari, le quali verrebbero sollevate da un maggior peso per onere di interessi.

BURATO, *Relatore*. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla concomitanza del disegno di legge n. 1776 sulla bachicoltura, da noi approvato nella seduta del 28 febbraio 1951, col disegno di legge n. 1777, oggi al nostro esame.

Questi due provvedimenti sono passati attraverso l'esame della commissione prevista dalla legge dell'aprile del 1948, la quale commissione ha appunto, studiato il sistema migliore per arrivare alla definizione del premio disposto per la campagna del 1947.

Il particolare del provvedimento in oggetto è questo: esisterebbero alcune partite di bozzoli giacenti presso gli ammassi, non completamente lavorati, che godono delle anticipazioni ottenute nelle condizioni normali, ad un tasso di interesse di cui conosciamo l'entità, qualora la merce non sia assistita da alcun privilegio. Il rimettere in valore una legge che stabilisce una garanzia legale in favore di queste partite, (sia pure una garanzia di secondo grado), mette il produttore di quella merce ancora non lavorata, giacente presso gli ammassi, nella condizione di godere di certi benefici. Sono dolente di non potervi dare ragguagli precisi sul numero di queste partite ancora in sospeso, ma insisto nel sostenere che questo privilegio è certamente volto a favore dei produttori, i quali otterranno fondi a più basso tasso di interesse.

Quindi, non posso accettare l'emendamento Pino, in quanto distruggerebbe la possibilità di questa agevolazione a favore delle partite ancora in sospeso.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Credo sia opportuno chiarire il sistema con il quale vengono costituiti gli ammassi volontari. Detti ammassi sono sempre garantiti da un privilegio. L'ente il quale concede il finanziamento chiede che il prodotto venga immesso in un magazzino, a disposizione dell'ente finanziatore, affinché sia possibile costituire il pegno ordinario. Occorre, quindi, una serie di particolarità: esistenza di un magazzino, stipulazione dell'atto di pegno, registrazione dell'atto stesso, maggiori oneri derivanti dal magazzinaggio, ecc., particolarità queste che assistono il pegno volontario, gravando sul produttore per gli oneri suaccennati.

Invece, con il privilegio legale, che si costituisce ovunque si trovi il prodotto, senza bisogno di atto di registrazione, si stabiliscono delle condizioni che favoriscono non l'istituto di credito, ma il produttore, facendogli risparmiare sul tasso di interesse, le

spese di registrazione, quelle inerenti alla gestione dei magazzini collettivi, ed altre.

Ecco, dunque, perché alla forma di privilegio convenzionale si è sostituito il privilegio legale.

Questo privilegio ha già operato in campagne precedenti, in quella 1946-47, con le stesse norme. Qui, vi è solo la ripetizione di norme che già sono state applicate per due anni. Riconosco che questa norma sopravviene tardivamente, ma occorre tener presente che si sono svolte lunghe trattative. Ad ogni modo, questa disposizione gioverà sempre per le partite sospese, cioè per quelle che sono ancora in debito verso istituti bancari. Quindi, non si tratta di retroattività, ma solo di una nuova situazione giuridica che colpisce il rapporto dal momento in cui la norma entra in vigore.

Superata tale obiezione, non vedo in queste norme niente che non agevoli il produttore, il quale beneficia dei molti vantaggi inerenti al privilegio convenzionale.

Vi è una modificazione del grado di privilegio, in quanto quello convenzionale ha una sua graduatoria, ed un'altra quello legale; al privilegio che noi andiamo a costituire viene, infatti, data una graduatoria immediatamente successiva a quella dell'articolo 2766, perché vi è analogia fra i crediti accesi ai sensi dell'articolo 2766, ed i crediti contenuti in questo disegno di legge.

In quanto alle altre categorie di privilegi, esse sono completamente estranee alla questione in atto. Nei casi possibili, sono crediti per istituzioni e miglioramenti di beni mobili, indicati dall'articolo 2756 del Codice civile, crediti questi che non riguardano le partite di bozzoli che possono essere state sottoposte a questo provvedimento legale. Insisto, quindi, sulla necessità di approvare questo provvedimento.

PRESIDENTE. Indubbiamente sarebbe stato preferibile che il provvedimento fosse stato da tempo presentato ed approvato, ed è molto opportuna l'osservazione fatta dall'onorevole Gui di provvedere sin d'ora per l'ammasso prossimo, poiché, indubbiamente, le posizioni creditorie debbono essere predisposte.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se si apporta una correzione in tal senso, il provvedimento deve ritornare al Senato ed esso non potrà essere approvato prima di aprile o maggio. Ciò è inutile e dannoso, quando io non frappongo difficoltà a che si presenti analoga proposta di legge per estendere le stesse norme all'anno 1951.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni passiamo alla votazione dell'emendamento soppressivo Pino ed altri.

GRIFONE. Dichiaro che noi voteremo a favore, perché non siamo convinti della giustezza di concedere il privilegio agli enti ammassatori: riferendosi, poi, esso ad annate già concluse, i terzi che hanno crediti da esigere si vedono sorgere un privilegio che non conoscevano.

D'altra parte, l'accenno che il Ministro ha fatto alla inopportunità di rinviare il provvedimento al Senato sta a dimostrare come anche egli sia poco convinto della opportunità della retroattività.

LOPARDI. Per dichiarazione di voto, osservo che, se il provvedimento porta vantaggio ai produttori, d'altra parte, avendo effetto reatroattivo, può ledere gli interessi di terzi. Reputo, pertanto, opportuno, fra il sì per una parte e il no per l'altra, di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Pino ed altri: « all'articolo 1, al primo comma, sopprimere: « 1948, 1949 e 1950 ».

(*Non è approvato*).

Pongo, quindi, in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Agli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di ammasso volontario dei bozzoli sono accordate le stesse agevolazioni tributarie già previste per l'ammasso obbligatorio di tale prodotto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Cimenti ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione permanente (agricoltura) riunita in sede legislativa per l'esame, la discussione e l'approvazione del disegno di legge n. 1777, avente per oggetto la « concessione di particolari provvidenze per gli ammassi volontari di bozzoli di produzione 1948-1949-1950 »;

ritenuto che le condizioni della produzione dei bozzoli richiedano una attenzione del tutto particolare;

chiede che i benefici previsti dalla legge in esame vengano estesi anche alle annate successive ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di miglioramenti fondiari. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1848).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di miglioramenti fondiari », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Zaccagnini, relatore, ha facoltà di riferire.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Noi ci troviamo di fronte alla necessità di procedere al finanziamento di opere pubbliche di bonifica e di concedere contributi ad opere di miglioramento fondiario che è urgente siano eseguite o contemplate, laddove non agiscono le due leggi della Cassa del Mezzogiorno e per il finanziamento di opere straordinarie nell'Italia centro-settentrionale. È noto che queste leggi non operano su tutto il territorio nazionale, ma solo su di una parte; ed anche in zone non considerate depresse, la depressione esiste e notevole permane la necessità di lavori di tale natura. Vi sono opere di irrigazione e di bonifica che è necessario siano completate, per evitare che quanto è stato intrapreso vada perduto; e, nelle stesse zone, devesi procedere alla manutenzione delle opere di bonifica già compiute. Inoltre, vi è urgenza di procedere al ripristino delle opere di bonifica danneggiate dalla guerra, ed alla sistemazione degli impianti idrovori, in conseguenza della unificazione delle frequenze elettriche che dovrebbe essere attuata entro il 1952, in base all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1942, il quale prevede appunto un termine di 10 anni per tale realizzazione.

Ci troviamo, quindi, di fronte a svariate e molteplici necessità. Soprattutto occorre tener presente l'opportunità dei contributi per i miglioramenti fondiari che sono di estrema necessità per l'agricoltura, sia dal punto di vista produttivistico, che da quello sociale, per l'assorbimento di mano d'opera che detti lavori comportano.

Per questi motivi, che ritengo siano ben presenti ai colleghi della Commissione, sono d'opinione che tutti vorranno essere concordi sull'urgenza e la necessità di questo disegno di legge.

Circa la ripartizione dei 20 miliardi, essi, molto sommariamente, verrebbero distribuiti in questa maniera: 11 miliardi per le opere pubbliche di bonifica, 1 miliardo per la riparazione dei danni di guerra e 8 miliardi per sussidi alle opere di miglioramento fondiario.

Non sono a conoscenza se il Ministro sia in grado di dare altri particolari su tale distribuzione. Interesserebbe conoscere, ad esempio, quali criteri di priorità verranno applicati, per quanto riguarda il finanziamento e la distribuzione alle provincie od alle varie zone.

Infine, per quanto riguarda il finanziamento, esso verrebbe attuato in questa maniera: una parte, due miliardi e mezzo, sarebbe prelevata dal fondo E. R. P. previsto dalla legge 23 aprile 1949, n. 165; 7 miliardi sui fondi stanziati con la legge n. 647, e 10 miliardi e mezzo direttamente sul prestito. La parte di 9 miliardi e mezzo prelevata sulle due leggi citate verrebbe successivamente reintegrata sempre attraverso il prestito.

Lo scopo evidente di questo prelievo sulle due leggi è di avere immediatamente a disposizione dei fondi, senza attendere tutta la completa elaborazione del prestito, che, evidentemente, potrebbe ritardare l'entrata in applicazione della presente legge. Non si produce in questa maniera nessun danno, poiché non sono somme che vengono stornate da queste due leggi, in quanto saranno successivamente reintegrate. Sostanzialmente, non è che un prelievo fatto sul prestito per avere immediatamente a disposizione una metà della somma necessaria.

Questo, schematicamente, quanto il disegno di legge presenta; ed io ritengo che tutti i colleghi, salvo le osservazioni opportune che vorranno esporre, saranno disposti ad accettarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RIVERA. Una sola osservazione: il relatore ha accennato alla devoluzione di questi 20 miliardi a zone che non sono beneficate dalla Cassa del Mezzogiorno e dalla legge per il centro-nord. Ora io vorrei pregare di mantenere, se possibile, gli articoli della legge così come sono, dove questo accenno non è posto, lasciando libertà al Ministero. Questo, perché nella Cassa del Mezzogiorno c'è stata una corsa affannosa per ottenere il finanziamento delle varie opere, e qualcuno

non è riuscito ad arrivare in tempo, non avendo pronti i progetti. Abbiamo, quindi, la speranza che il Ministero dia qualche cosa alle zone non beneficate. Se così fosse, sarei sodisfatto.

GRIFONE. Senza entrare in merito, pregherei l'onorevole Ministro di fornirci informazioni dettagliate sui programmi cui si dirige questa legge. Vorremmo conoscere, attraverso la sua parola, le opere più importanti che saranno finanziate. Poiché dalla relazione del collega Zaccagnini abbiamo avuto notizia che non si tratta di opere comprese nei precedenti programmi, ma di opere extra, sia alla legge del centro-nord, che alla Cassa del Mezzogiorno. noi desidereremmo conoscere, almeno, il programma di massima cui si ritiene di poter provvedere con questi 20 miliardi. In questo momento, le richieste e le attese sono innumerevoli, proprio in conseguenza delle alluvioni inconsuete che si sono verificate; vorremmo, quindi, ricevere qualche assicurazione che detti fondi saranno stanziati per le opere su cui maggiormente l'attenzione pubblica è ora rivolta.

Peraltro, noi desidereremmo che l'onorevole Presidente ci facesse conoscere, in dettaglio, il parere che la IV Commissione ha dato su questo disegno di legge, poiché il modo del finanziamento di questa legge non ci sembra del tutto chiaro e vorremmo maggiori ragguagli; poiché è evidente che trattasi di uno storno di fondi già costituiti con leggi precedenti, che ora dovrebbero essere diretti al finanziamento di altre opere. Si parla di questa reintegrazione operata sul ricavato del prestito, ma occorre tener presente che detto prestito è ancora in corso e, quindi, non se ne conoscono ancora, con sufficiente approssimazione, i risultati.

PRESIDENTE. A questo proposito, ho ricevuto in data 1° marzo una lettera dalla dalla IV Commissione finanze e tesoro, in cui si diceva che l'esame del disegno di legge n. 1848, sul quale era richiesto il parere alla nostra Commissione, era stato rinviato ad una prossima seduta, in attesa di alcuni chiarimenti da parte del competente Ministero, per cui si pregava, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento, di accordare una conveniente proroga.

Poiché sono ormai trascorsi i termini regolamentari, data l'urgenza del provvedimento, lo abbiamo posto all'ordine del giorno.

SEDATI. Vorrei chiedere se la concessione di sussidi di cui alla lettera *c*) riguarda anche le strade vicinali.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Riguarda tutte le opere considerate nell'articolo 43 del testo unico n. 215 del febbraio 1933.

SEDATI. In esso, appunto, si parla di strade interpoderali; chiedo se vi siano comprese anche quelle vicinali.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Le strade vicinali sono sempre state finanziate come strade interpoderali.

SEDATI. A questo proposito, vorrei ricordare che nel maggio 1948 fu approvata una legge che riguardava specificamente la sistemazione ed il riattamento delle strade vicinali e sorsero, in seguito ad essa, numerose iniziative, molte delle quali, poi, realizzate, con vantaggio dell'agricoltura, assicurando la viabilità laddove non esisteva. Si sono, inoltre, costituiti consorzi e preparati molti progetti.

Ora, siccome questa lodevole iniziativa del Ministero dell'agricoltura ha riscosso larghi consensi da parte degli agricoltori, chiedo se non sia il caso che una parte di queste somme venga destinata specificamente per facilitare progetti già presentati.

A tal fine domando se è possibile l'approvazione di una lettera *d*) che destini un miliardo alle strade vicinali.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Allo scopo, si può sempre ottenere il 38 per cento secondo la legge vigente.

SEDATI. Non potendo presentare un ordine del giorno in quanto esiste già una legge, desidererei che il Ministro mi desse qualche assicurazione.

GUI. Mi permetto ricordare agli onorevoli colleghi che il disegno di legge in oggetto è nato in questa Commissione. Essi ricorderanno, infatti, che, allorché discutemmo il bilancio dell'agricoltura per l'esercizio finanziario 1950-1951, la Commissione osservò la deficienza degli stanziamenti per opere di bonifica e miglioramenti, e per gli interventi straordinari, e mi dette incarico di presentare in Assemblea due ordini del giorno: uno che riguardava la legge n. 31 per le piccole opere di miglioramenti dei poderi, per l'assistenza contro le malattie delle piante e la sperimentazione, – l'ordine del giorno che io presentai e che allora il Governo accolse, dando luogo a quella legge degli otto miliardi che abbiamo precedentemente approvato – ed un altro con il quale la Commissione chiedeva, rendendomene interprete, che vi fosse sul bilancio dell'agricoltura un finanziamento alla voce bonifica e miglioramenti, che nel bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura figurava con stanziamenti assolutamente insufficienti.

La motivazione che la Commissione dette allora alla sua richiesta, e che io riprodussi, era proprio questa: che per le zone del sud si sarebbe provveduto con stanziamenti straordinari tramite la Cassa per il Mezzogiorno, e per alcune altre aree del nord e del centro tramite la legge dei 20 miliardi annui; ma, poiché vi sono nell'agricoltura italiana tanti altri bisogni che riguardano opere di bonifica e di irrigazione da completare e miglioramenti fondiari da compiere, che non troverebbero in questo modo alcuna sodisfazione, poiché le due leggi citate non vi provvedono e nel bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura non vi sono stanziamenti, il Governo ha presentato il disegno di legge, n. 1848, che, approvato dal Senato, è oggi al nostro esame.

Vorrei ricordare ai colleghi la natura di questo disegno di legge: esso deve provvedere non ad esigenze straordinarie, ma a bisogni generici, permanenti e normali a cui il bilancio non provvede e a cui speriamo possa provvedere, in modo normale, con qualche stanziamento compreso nel bilancio del 1951-52.

Così inquadrata la legge, ritengo che possiamo esprimere la nostra sodisfazione per l'accoglimento da parte del Governo del voto espresso dalla Commissione.

La destinazione dei venti miliardi mi sembra, infatti, rispondente a tale intendimento, e, pertanto, sono d'opinione che si debbano accettare le destinazioni previste.

La lettera *a*) provvede «per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle occorrenti per la revisione degli impianti idrovori ed irrigui»; saranno prevalentemente quelle che avranno un piano quadriennale, finanziato nel suo primo anno dal Fondo-lire del 1949 e che ora minaccerebbero di essere interrotte poiché non finanziate per l'anno successivo.

A questo proposito, ho un desiderio da esprimere ed un motivo di insodisfazione: purtroppo, questi 11 miliardi saranno assorbiti nella quasi totalità, a quanto si prevede, proprio dal finanziamento del secondo anno del piano quadriennale di queste opere di bonifica ed irrigazione, per cui resterà molto poco per le altre opere di bonifica non comprese nelle altre leggi nè nel piano quadriennale stesso, ma che pur esse, anche avendo per risultato un reddito meno immediato, hanno notevole importanza per l'agricoltura.

L'onorevole Grifone ha accennato alla questione delle alluvioni. Io credo che il problema sia diverso, perché rientra nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, che vi provvederà con stanziamenti straordinari, come è stato fatto in altre occasioni.

La lettera *b*) riguarda la «riparazione e costruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte da eventi bellici», con uno stanziamento, del tutto giustificato, di un miliardo. Ed approvo, altresì, gli 8 miliardi «per concessioni di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario», che non sono proprio bonifica, ma rappresentano il completamento della bonifica, quello sviluppo agricolo ottenuto, per esempio, dalla costruzione di cantine sociali ed altre opere di trasformazione dei prodotti, destinate a portare l'agricoltura ad uno sviluppo superiore.

Per tali ragioni, non posso che approvare la destinazione e ripartizione predisposta.

Esprimo, soltanto, il desiderio che, o con altro provvedimento, o con il bilancio normale di previsione del 1951-52, il Ministero dell'agricoltura e foreste abbia la possibilità di provvedere ordinariamente a questi bisogna e, anche a quelle opere di bonifica che qui non troveranno sufficiente sodisfazione.

CIMENTI. Trattasi di un disegno di legge veramente provvidenziale da noi patrocinato, come ha detto l'onorevole Gui, e vivamente atteso, non soltanto nelle provincie, ma anche nei vari settori che si occupano dei problemi di trasformazione dei prodotti agrari, particolarmente, in seguito ai recenti andamenti meteorologici. Poiché abbiamo sostenuto una maggiore disponibilità per la bonifica montana, occorre tener presente che, proprio in questi mesi, la montagna ha avuto notevolissimi danni a causa del maltempo; e, quindi, anche in tale campo, il disegno di legge è provvidenziale. Inoltre, alle numerosissime istituzioni di carattere sociale che si vanno formando nel nostro paese, con le quali si intendono superare le crisi dei prezzi dei prodotti agricoli, non potrà recare che sensibili benefici.

Per queste ragioni non solo approvo la legge, ma plaudo al Ministro che l'ha presentata.

CARTIA. Chiedo alcuni chiarimenti sull'impostazione che si dà al provvedimento. Esso è uno stanziamento normale, che integra il bilancio dell'agricoltura, nel quale si sono riscontrate diverse lacune. Anzi, vi è l'auspicio dell'onorevole Gui che, nei futuri bilanci, detto stanziamento possa essere normalizzato.

Vorrei, però, richiamare l'attenzione della Commissione su di una ragione di coerenza, poiché si è detto, data l'esistenza della legge sulla Cassa del Mezzogiorno e di quella

per il centro nord, che questi venti miliardi saranno destinati alle zone non contemplate dalle citate due leggi.

Debbo ricordare che, nella Commissione speciale per la legge sulla Cassa del Mezzogiorno, fummo tutti d'accordo – e fu una conquista della Commissione questa unanimità – nell'affermare il principio che quegli stanziamenti della Cassa del Mezzogiorno e per il centro nord erano oltre quelli ordinari. Quindi, detti stanziamenti non sono limitati alle zone non previste dalla Cassa del Mezzogiorno o dalla legge per il centro nord, ma devono estendersi a tutta l'Italia.

Poichè dalla discussione mi è sembrato, ora, che si volesse invece dare un orientamento limitativo, ritengo opportuno questo chiarimento. Ciò precisato, dichiaro che voterò a favore della legge.

MICELI. Ricordo che, a conclusione della discussione del bilancio dell'agricoltura, sia in Commissione che in Assembleaa, fu lamentata la scarsezza degli stanziamenti rispetto alle esigenze dell'agricoltura, e ricordo che fummo concordi nell'avanzare una richiesta di adeguati stanziamenti. Quindi, ora, non potremmo essere noi stessi a mettere in discussione l'attuale ulteriore stanziamento.

L'esame che dovremmo fare su questo disegno di legge si riferisce a due questioni: da dove questi fondi deriveranno e come saranno spesi.

La prima parte può sembrare superflua, una volta ottenuto lo stanziamento; ma, invece, è necessario preoccuparsi se questi fondi si riducono ad un giro dello stesso capitale.

Una volta avuta assicurazione in tal senso, procederemo più speditamente nell'approvazione del disegno di legge.

Il dubbio è generato dal fatto che, all'articolo 2, si fa menzione di questa provenienza in modo che per noi, forse profani in materia di finanze, sembra inesplicabile.

Perché, sostanzialmente, si dice che due miliardi e mezzo si prelevano dalla legge n. 165; 7 miliardi si prendono dalla Cassa dell'Italia centro-settentrionale; 10 miliardi e mezzo dal futuro prestito. I due miliardi e mezzo ed i 7 miliardi, saranno, poi, reintegrati con il provento dello stesso prestito.

A mio avviso, il procedimento sembra alquanto elaborato, perché, in realtà, chi sopperirà all'intero stanziamento sarà il prestito.

Comunque, su questo, gradiremmo un chiarimento che potesse tranquillizzarci.

La seconda osservazione è simile a quella esposta dall'onorevole Cartia: in pratica, questo è uno stanziamento normale a favore del bilancio dell'agricoltura. Nell'articolo 1 della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, è detto che gli stanziamenti previsti per la Cassa non incideranno su quelli normali. Il bilancio dell'agricoltura è stato riconosciuto unanimemente deficitario: questi 20 miliardi ne costituirebbero un supplemento, e saranno spesi oltre quelli disposti dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Ma come saranno investiti questi 20 miliardi? Sostanzialmente, secondo il disegno di legge, in opere di bonifica e miglioramenti.

A questo proposito, voglio solo ricordare che, in sede di discussione generale del bilancio dell'agricoltura, alcune esigenze da noi affacciate sono state accettate anche dalla maggioranza. Una di esse era di incrementare la costruzione di impianti collettivi di trasformazione dei prodotti, specie dei vini. Ora, mi sembra che questa esigenza potrebbe essere contemplata nella lettera *c*).

Un'ultima osservazione: per le opere di bonifica si aggiunge: « comprese quelle occorrenti per la revisione degli impianti idrovori ed irrigui ». Questo farebbe comprendere che una parte degli 11 miliardi sarà investita in tale voce, cioè nella revisione degli impianti agli effetti della unificazione delle frequenze.

Al riguardo, faccio osservare che la legge del 1942 stabilisce che, a partire dal 1942, saranno concessi 10 anni di tempo per adattare gli impianti elettrici alla frequenza unificata di 50 periodi. In altre parole: coloro che erano detentori di motori elettrici o di altro, hanno 10 anni di tempo per compierne la trasformazione, trascorso tale periodo, la trasformazione stessa va a carico di colui che detiene l'impianto elettrico.

Chi potrebbe avere interesse a questa voce? Forse i consorzi di bonifica che gestiscono delle idrovore e che, trascorsi i 10 anni, non hanno rinnovato i loro impianti?

Secondo noi, questo rinnovamento dovrebbe avvenire a spese degli stessi consorzi; e non vedo la ragione di un intervento dello Stato, in questo settore, intervento non previsto dalla legge del 1942.

Anche a questo riguardo, desidereremmo dei chiarimenti, onde conoscere se vi sarà un contributo oppure il pagamento totale da parte dello Stato, ed a chi sarà concesso.

HELFER. Io vorrei solo l'assicurazione che il disposto del comma *c*) si applicherà anche ai pascoli di montagna, che sono stati recentemente distrutti dalle slavine, insieme a tante baite.

GUI. Vi sono compresi.

CREMASCHI OLINDO. Vorrei conoscere se, fra i lavori irrigui indicati nella lettera *a*), sono compresi anche gli acquedotti rurali, che hanno assoluta necessità di essere finanziati, specie in montagna.

Vorrei anche sapere se, negli 8 miliardi devoluti per miglioramenti fondiari nella lettera *c*), sono compresi anche i sussidi a favore dei caseifici sociali e delle cantine sociali.

MARABINI. Rilevo che nel disegno di legge sottoposto al nostro esame si cade in una eccessiva generalità, trascurando di indicare i singoli stanziamenti per le varie zone. Sarebbe, invece, interessante conoscere i dettagli della distribuzione dei fondi.

Vi sono molti problemi che meriterebbero di essere trattati minutamente, e per i quali sarebbe necessario conoscere gli stanziamenti: ad esempio, le alluvioni e le frane. In questi giorni, ho sollevato in Assemblea il problema della montagna, ed in quella occasione il Ministro Aldisio ha promesso fondi adeguati. Gradirei conoscere se essi sono assorbiti dal provvedimento che stiamo discutendo.

Insisto perché sia precisata la somma di ogni singolo stanziamento, ed anche il motivo dello stanziamento stesso.

GRIFONE. Mi ero ripromesso di sollevare due ordini di questioni: 1°) la mancanza del parere della IV Commissione; 2°) la necessità che il Ministro dia ragguagli sul programma di opere da compiere.

Per quanto concerne la prima pregiudiziale, siccome ci rendiamo conto della urgenza del provvedimento, non insistiamo. Riguardo alla seconda, riaffermo la nostra richiesta di conoscere come verranno spesi i 20 miliardi.

Per quanto riguarda il merito della legge, intanto, dovremmo avallare le profonde riserve che abbiamo sempre fatto per le leggi di bonifica, che cioè le opere di bonifica dovrebbero essere eseguite o completate laddove si iniziano atti di riforma fondiaria. La domanda che facciamo al Ministro ha questo senso: vorremmo avere la sicurezza che questi fondi vengano spesi laddove sono in atto o si prevede siano poste in atto operazioni di riforma fondiaria, perché noi, nella nostra concezione, colleghiamo la bonifica a queste operazioni.

Inoltre, dobbiamo, in questa sede, affacciare la riserva, tante volte espressa, della necessità che si proceda alla democratizzazione dei consorzi di bonifica, poiché in questa direzione nessun passo avanti è stato fatto.

Per quel che concerne, poi, il modo di finanziamento, noi non esprimiamo soltanto dei rilievi formali, ma siamo sinceramente preoccupati del fatto che questa legge sottrae due miliardi e mezzo al fondo della legge destinata al Mezzogiorno.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Si tratta soltanto di una anticipazione che verrà reintegrata dal prestito.

GRIFONE. Noi non siamo affatto sicuri che questo potrà avvenire. Il prestito è ancora in corso e su di esso circolano voci tutt'altro che rassicuranti. Si dice che esso abbia dato 35 miliardi, di cui soltanto 18 liquidi; gli altri sono vecchi buoni del tesoro convertiti. Tutti fanno affidamento su questo prestito, in primo luogo il Ministro Pacciardi. Che garanzia abbiamo noi che riuscirà a sodisfare le esigenze della difesa e poi la reintegrazione di questi fondi, destinati alle aree depresse del sud e del nord? Noi ci associamo al voto dell'onorevole Gui, che si trovino altri fondi per le aree non dichiarate ufficialmente « depresse », ma non vogliamo che si prelevi, in base ad una ipotetica reintegrazione, il denaro destinato alle aree del Mezzogiorno e del centro nord. Non ci mettiamo su un terreno di opposizione preconcetta, ma è necessario che questi problemi siano chiariti, in modo che si possa formulare una decisione a ragion veduta.

CHIARINI. Desidero fare una proposta: questa discussione, che si ripete qui dopo quella fatta al Senato, non deve continuare su tale impostazione, perché noi, essendo a contatto delle popolazioni, sappiamo quanto sia urgente la concessione di questi fondi e specialmente la distribuzione di quanto già hanno promesso gli Ispettorati. Sono continuamente da noi, deputati dell'agricoltura, tutti coloro che continuano a pagare gli interessi per prestiti già concessi in base a queste promesse. Perciò, pregherei il Ministro e la Commissione perché, con coscienza e convinzione delle necessità, si proceda con la dovuta rapidità.

BELLUCCI. Chiedo se, nei sette miliardi che vengono prelevati sulla quota dei dodici destinati al finanziamento di opere pubbliche, sia previsto il finanziamento per l'acquedotto del Fiora, in provincia di Grosseto, il quale è compreso tra le opere straordinarie che dovrebbero essere eseguite. Questo per sapere se è finanziato con questi fondi dell'agricoltura oppure con altri. Perché l'onorevole Ministro sa benissimo che, anche in relazione alla riforma fondiaria, se non si realizza quest'opera, è impossibile stabilire le popolazioni nella maremma toscana, che è sprovvista di acqua potabile.

SAMPIETRO GIOVANNI. Non sono favorevole, in primo luogo, alla proposta fatta

dall'onorevole Cartia per la distribuzione di questi fondi. Quando, sul bilancio dell'agricoltura, noi abbiamo notato la riduzione dei fondi stabiliti per le bonifiche, l'onorevole Ministro ci chiarì che non figuravano nel bilancio perché alle bonifiche si era provveduto attraverso leggi speciali, tra cui quella della Cassa del Mezzogiorno e quella del centro-nord. Ma queste si riferiscono specificamente a determinate zone, alle aree depresse. Ora questi fondi, se si dovessero distribuire uniformemente dove occorre, andrebbero ad integrare i già concessi stanziamenti per queste zone depresse, cosa che io ritengo ingiusta. La legge del Mezzogiorno e la legge del centro-nord non coprono tutte le zone depresse d'Italia, ma solo alcune. A me pare che questi 20 miliardi e particolarmente 11 di essi debbano servire a migliorare le zone depresse che ne rimangono fuori.

Io mi sono già lamentato una volta, e lo ripeterò sempre, dell'enorme scompenso fatto negli stanziamenti fra il meridione ed il nord. Enorme scompenso: indubbiamente il nord ha una zona depressa vastissima, che è tutta la corona alpina, che oggi finisce per prendere pochissimo e che in conseguenza anche delle alluvioni è ancor di più in stato di necessità. Questa legge particolare dovrebbe in certo senso correggere tale scompenso. Quindi, sono dell'opinione di non attribuire questi fondi alle zone depresse già contemplate con le due casse.

A proposito delle calamità causate dalle intemperie, poi, conviene a noi oggi dire che provvediamo ancora per le alluvioni, inondazioni, frane, quando, esaminati, discutendo il bilancio dell'agricoltura, questi stanziamenti, alluvioni, inondazioni e frane non si erano ancora verificate? È il Governo che deve provvedere in via straordinaria con altri fondi per tali fini, e non su stanziamenti già approvati.

Ma, soprattutto, io insisto sul primo punto: non distribuire fondi alle zone depresse già contemplate dalle leggi apposite.

LOPARDI. Prendo la parola per fare una precisazione.

Mi sembra che sia stato inutile quanto hanno detto i colleghi Cartia e Miceli: la legge del Mezzogiorno prevede che quegli stanziamenti sono straordinari e non ne esclude altri per le stesse zone. Abbiamo, ora, sentita l'affermazione contraria dell'onorevole Sampietro: questi fondi particolari non devono assolutamente essere impiegati per quelle zone depresse cui già provvede la Cassa del Mezzogiorno.

Ma questa legge, in tanto ha un senso e un significato, in quanto quegli stanziamenti si aggiungono a finanziamenti normali predisposti per tutta l'Italia. È evidente, a mio parere, che nell'applicazione pratica il Ministero terrà presente quelle zone che hanno usufruito dei fondi della Cassa del Mezzogiorno; ma ciò non toglie che, se anche in quelle zone depresse vi sia qualche lavoro urgente da compiere, lo si possa affrontare con detti stanziamenti. Ma escludere assolutamente, come vorrebbe l'onorevole Sampietro, le zone depresse del Mezzogiorno e del centro-nord già favorite dalle due leggi apposite, mi sembra un assurdo, perché è evidentissimo che se noi abbiamo stanziato delle somme per il Mezzogiorno e poi escludiamo questo dal beneficio degli stanziamenti normali, non si è cercato di affrontare, almeno sotto il profilo dei lavori pubblici o del miglioramento, quella questione meridionale che è tanto più complessa di quanto non pensi l'onorevole Sampietro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sarò molto sintetico nella mia esposizione e nel dare i chiarimenti richiesti.

In occasione della discussione del bilancio del mio dicastero, io affermai che le leggi di finanziamento per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di miglioramento fondiario, dovevano considerarsi tutte leggi speciali e particolari. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è appunto una di queste leggi speciali. Malgrado io abbia sempre sostenuto che, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste, debba trovar posto un apposito capitolo che riguardi i finanziamenti per opere di bonifica, purtroppo, non si è ancora riusciti a sodisfare a questa esigenza; questo disegno di legge risponde proprio a tale necessità. Il fondo ordinario per le bonifiche e i miglioramenti fondiari dovrebbe essere continuativo, ed io ritengo che questa sia una questione che la Camera dovrà affrontare, in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La legge del novembre prevedeva un finanziamento di 4 miliardi sulla legge 1946, n. 31, e altri quattro a diversi titoli: propaganda, assistenza tecnica, incremento zootecnico, sperimentazione, lotta contro la malattia delle piante. In contrasto con la legge n. 31 del 1946, il presente disegno di legge riguarda gli investimenti fondiari, cioè opere

pubbliche e opere private, considerate a norma dell'articolo 43 del testo unico n. 215, e, tra esse, opere di bonifica e impianti idrovori ed irrigui. Il disegno di legge, all'articolo 1, prevede proprio un programma ordinario di bonifiche, che dovrebbe essere attuato in tutta Italia, naturalmente con la necessaria gradualità, tenendo conto che vi sono anche opere che sono già finanziate. Quindi, l'attuazione del programma dovrà essere contemperata senza preferenze e senza sacrifici regionali, ed a tal fine è stata anche preventivata una categoria di opere da sussidiare.

Ad esempio, sono sussidiabili con questa legge tutte le opere di carattere cooperativo, perché queste sono sussidiabili in forza dell'articolo 43 citato. Quindi, saranno sussidiate anche le cooperative lattiero-casearie; tutte le opere pubbliche a carattere cooperativo verranno considerate come opere di miglioramento sussidiabile, e così anche i pascoli montani, per i quali vi sarà un doppio finanziamento, sia attraverso la legge per la Cassa del Mezzogiorno, sia attraverso la legge per l'esecuzione di lavori pubblici nel centro-nord. Inoltre, saranno preferibilmente sussidiate tutte le opere di bonifica che abbiano un carattere prevalentemente irriguo e quelle che siano immediatamente produttive, mentre si procederà alla costruzione di nuove case coloniche. Si attuerà, poi, un'equa ripartizione regionale dei sussidi richiesti in base alle domande, stabilendo anche una certa priorità per i casi che presentino un assoluto carattere di necessità. Verranno, inoltre, finanziate le strade interpoderali, le quali d'altronde erano già sovvenzionate attraverso la Cassa del Mezzogiorno ed attraverso il programma dei lavori pubblici per il centro-settentrione. Un'importanza particolare riveste la trasformazione degli impianti idrovori di sollevamento, irrigui, in dipendenza della unificazione delle frequenze, che era stata sospesa in seguito alla guerra. In proposito, debbo far rilevare agli onorevoli membri della Commissione che noi ci siamo trovati di fronte ad un grave problema, perché questi impianti idrovori sono impianti pubblici, sono opere di bonifica, proprietà dello Stato e non di privati, e lo Stato dà, per la ricostruzione di questi impianti, lo stesso contributo che ha concesso per l'originaria loro costruzione. Alla lettera *a*) dell'articolo 1 sono considerati anche gli acquedotti, perché anche essi sono considerati opere di bonifica, quando rispondano a determinate esigenze.

Quanto alle opere eccezionali, io sono d'accordo con l'onorevole Sampietro che sarebbe una specie di autolesionismo se, in un programma ordinario che risponde ad un ordine del giorno della Camera accettato dal Governo, si comprendessero anche opere di carattere eccezionale. È chiaro, infatti, che le opere eccezionali debbono essere affrontate con mezzi straordinari.

Evidentemente, i comprensori che saranno presi maggiormente in considerazione sono quelli che hanno opere già iniziate o, addirittura, in istato di avanzato completamento. Con ciò, evidentemente, non si vuol dire che queste opere, già in corso di attuazione, assorbiranno tutta la somma stanziata: sarà lasciata aperta una valvola per nuove iniziative e nuovi bisogni che si dimostrassero tali da dovervi provvedere con urgenza. Un altro criterio di preferenza può essere quello di tenere in particolare conto le opere di bonifica connesse con i comprensori di riforma. Spesso, infatti, la riforma presuppone la bonifica ed evidentemente noi dovremo, per non fare opera inutile o per lo meno incompleta, attuarla, con gli stanziamenti di questa legge, qualora non vi siano altre fonti a disposizione. Un altro criterio di preferenza può essere quello di finanziare le opere che presuppongono il maggiore impegno di mano d'opera, non solo nel periodo di esecuzione, ma; anche e soprattutto, nel periodo successivo. Per esempio, avremo particolare cura di completare le opere di irrigazione il cui abbandono costituisce un vero e proprio delitto, in quanto tutto il capitale impiegato viene ad essere improduttivo e l'opera è soggetta a deterioramento.

Credo, così, di avere risposto a tutti i colleghi che sono intervenuti nella discussione generale. Concludendo, mi permetto di chiedere la urgente approvazione di questo disegno di legge che risponde ad una programmazione già precisata, e che permetterà di mettere immediatamente in esecuzione un considerevole gruppo di opere in tutto il paese, specialmente in questo momento in cui la stagione accenna ad essere meno intemperante di quanto non sia stata fino ad ora. D'altra parte la celere messa in esecuzione del nostro programma non priverà del suo finanziamento la legge del 1949 il cui fondo verrà reintegrato, mediante questa stessa legge, con i proventi del prestito.

PRESIDENTE Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di

sussidi per opere di miglioramento fondiario, è autorizzata la spesa di 20 miliardi così ripartita:

a) per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle occorrenti per la revisione degli impianti idrovori ed irrigui, in dipendenza della unificazione delle frequenze a termini della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, e le sistemazioni idraulico-forestali nei bacini montani: 11 miliardi;

b) per riparazione e costruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte da eventi bellici: 1 miliardo;

c) per concessioni di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario: 8 miliardi.

Quando le opere pubbliche di bonifica o di sistemazione idraulico-forestale siano assentite in concessione a Consorzi di bonifica, Enti di colonizzazione o ad Enti comunque forniti di personalità giuridica pubblica, il Ministero ha facoltà di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al venti per cento dell'importo complessivo della concessione, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 12 della legge 23 aprile 1949, n. 165 ».

MICELI. L'onorevole Ministro, circa la mia preoccupazione per il rimborso delle spese di rinnovamento degli impianti, ha precisato, se ho ben compreso, che lo Stato darà il contributo per quegli impianti che sono di effettiva proprietà dello Stato, anche se sono gestiti da determinati enti, come i consorzi. Di conseguenza il contributo non si estende agli impianti che sono di proprietà (e non solamente gestiti) di enti o di privati. Con questa precisazione inserita a verbale, noi accettiamo, senz'altro, l'articolo 1 nella sua formulazione attuale, essendo preoccupati, oltre che della urgenza con cui questa legge deve entrare in vigore, anche del fatto che non sia defalcata una parte della somma stanziata.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Siamo d'accordo, tanto più che questi impianti sono sempre di proprietà dello Stato, anche se i consorzi che li utilizzano hanno l'incarico di mantenerli e gestirli. D'altra parte è detto chiaramente nell'articolo che deve trattarsi di « opere pubbliche di bonifica »: come opere pubbliche, devono necessariamente essere di proprietà dello Stato.

MICELI. Il secondo punto riguarda la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario. L'onorevole Ministro ha detto, riferendosi all'articolo 43 del testo unico del 1933 sulla bonifica integrale, che le opere cooperative di trasformazione dei prodotti (eseguite da parte dei proprietari) sono considerate già dall'articolo 43 come opere sussidiabili agli effetti del miglioramento fondiario. Dall'articolo 9 della legge 165 si evince che bisogna specificare. In esso è detto che rientrano nelle opere di miglioramento, sia agli effetti della bonifica integrale, sia agli effetti delle disposizioni sul credito agrario di miglioramento, le opere edili, gli impianti occorrenti per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, nonché le opere, gli impianti e i macchinari di cui all'articolo 43. Quel « nonché » vuol dire che si tratta di cose diverse, cioè sono comprese le opere edili, gli impianti e le attrezzature, e quanto è compreso nella legge del 1933.

Vorrei, pertanto, sollecitare dei chiarimenti, che ci mettano in grado di approvare la legge. E vorrei dall'onorevole Ministro l'assicurazione che, in base a questa legge e a quella del 1933, saranno finanziati gli impianti di trasformazione dei prodotti, realizzati in forma associata da piccoli coltivatori.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho detto al Senato che questa enunciazione era superflua. Essa era contenuta nella legge del 1933, con la quale si sono finanziate opere di cooperative. In essa legge si dice che, in genere, è sussidiabile ogni miglioramento fondiario eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, e in forza di essa, si sono sempre sussidiate tutte le organizzazioni cooperative.

MICELI. Chiedo se ci si possa appellare alla legge 165 per essere sicuri che le richieste di finanziamento vengano accolte.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Ministero ha predisposto una circolare, chiarendo la priorità delle opere di cooperative, tanto era sicuro che l'articolo 43 si applicasse anche a queste opere. L'articolo 43 permette, infatti, una larghissima applicazione; in genere, ogni stanziamento per miglioramenti fondiari ha permesso sempre di sussidiare tutte le opere di carattere collettivo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GRIFONE. Dichiaro che voteremo a favore dell'articolo 1, per quanto l'esposizione dell'onorevole Ministro non ci abbia sodisfatti, avendo eluso la domanda sostanziale: a quali opere verranno destinati questi miliardi?

Egli ha parlato di un grosso gruppo di opere, ma ha evitato di accennare a qualcuna di esse. Evidentemente, ci si vuol mantenere sul terreno delle promesse vaghe, suscitando aspettative.

Comunque, votiamo a favore perché abbiamo compreso che, qualora questa legge non venisse approvata, detti miliardi potrebbero avere diversa destinazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Alla spesa derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si farà fronte:

per lire 2.500.000.000 con prelievo dal conto speciale (fondo lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, sulla quota di lire 29.870.000.000, destinata alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica nel Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 3, lettera *a*), della legge 23 aprile 1949, n. 165;

per lire 7.000.000.000 con prelievo dallo stesso fondo lire, sulla quota di 12.059.313.000 lire, destinata al finanziamento delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centro-settentrionale, a norma dell'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 647;

al restante onere di lire 10.500.000.000 si farà fronte con l'entrata già accertata del prestito in emissione autorizzato con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040.

Le autorizzazioni di spesa disposte con le leggi 23 aprile 1949, n. 165, 10 agosto 1950, n. 647, e 21 ottobre 1950, n. 841, sono ridotte sul fondo lire nella misura di cui sopra e vengono reintegrate, nella stessa misura, con l'entrata già accertata del prestito in emissione autorizzato con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1950-51 ».

Se non vi sono osservazioni, passeremo alla votazione.

DE MARTINO CARMINE. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo 2. Ma poiché esso riflette la copertura, vorrei, se fosse possibile, che si avesse anche il consenso del Presidente del Comitato dei Ministri per la Cassa del Mezzogiorno.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. I due miliardi e mezzo sono tratti dalla legge n. 165 dell'aprile 1949, sono, quindi, a disposizione del Ministero.

DE MARTINO CARMINE. Con questo chiarimento, ritiro la mia riserva.

GRIFONE. Noi siamo favorevoli, altrimenti mancheremmo di coerenza. Ma vogliamo essere sicuri che i primi 20 miliardi che vengono presi dal prestito siano dati all'agricoltura. Pertanto, proporrò un ordine del giorno, in tal senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo precedentemente letto.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Gli onorevoli Grifone e Gui hanno proposto il seguente ordine del giorno:

« La Commissione di agricoltura, nel ritenere urgente lo stanziamento dei 20 miliardi proposti con il disegno di legge n. 1848, richiede che tale somma sia impegnata con carattere di priorità sulle entrate del prestito di cui alla legge 30 dicembre 1950, n. 1040 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1777, esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Concessione di particolari provvidenze per gli ammassi volontari di bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950. (1777):

Presenti	36
Votanti	35
Astenuto	1
Maggioranza	18
Voti favorevoli	26
Voti contrarî	9

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino, Basile, Bellucci, Benvenuti, Bianco, Burato, Calcagno, Cartia, Chiarini, Cimenti, Corbi, Cremaschi Olindo, De Martino Carmine, Fina, Fora, Franzo, Germani, Giuntoli Grazia, Gorini, Grammatico, Grifone, Gui, Marabini, Marenghi, Matteotti Carlo, Miceli, Pino, Pugliese, Sampietro Giovanni, Sansone, Sedati, Sodano, Stella, Volgger, Zaccagnini.

Si è astenuto:

Lopardi.

Sono in congedo:

Ferraris, Tommasi, Truzzi.

La seduta termina alle 12,35.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI